



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura biennale del Vaccino anti pneumococco nella popolazione pediatrica ed. 2026 occorrente al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

ID APPALTO ANAC dd99d13c-3900-4bef-8113-4c363696029b

ALLEGATO 3 -SCHEMA DI CONVENZIONE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**Fornitura biennale del Vaccino anti pneumococco nella popolazione pediatrica ed. 2026
occorrente al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
(LOTTO 1 CIG BBAE081D38)**

ID APPALTO ANAC dd99d13c-3900-4bef-8113-4c363696029b

L'anno 2026,

TRA

la dott.ssa _____ nata a _____, il __/__/__, C.F. _____, la quale interviene nella sua qualità di _____, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza (di seguito CRC) con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69

E

la dott.ssa _____, nata a _____ (____), il __/__/__, C.F. _____, domiciliata per la carica presso la sede legale di seguito indicata, la quale interviene nella sua qualità di _____ Procuratrice speciale della società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____ n. __, – C.F./P.IVA _____, giusta procura autenticata nelle firme dal notaio dott. _____ Rep. n. XX.XXX racc. n. XX.XXX del XX/XX/202X, registrata a _____ il __/__/__ al n. _____, conferita da _____, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

- con determinazione Rep. _____ la Direttrice del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale Regionale di committenza, di seguito per brevità anche CRC, ha indetto una procedura aperta suddivisa in un unico Lotto per l'affidamento della fornitura del Vaccino anti pneumococco nella popolazione pediatrica, occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, come meglio specificato nel Capitolato speciale, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- ai fini dell'affidamento è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione Rep. n. ____ protocollo n. ____ del __/__/2026 la Direttrice del Servizio forniture e servizi della CRC ha aggiudicato l'appalto all'impresa _____ la quale è risultata aggiudicataria del **lotto 1 VACCINO PNEUMOCOCCICO CONIUGATO PER INFANZIA CON SIEROTIPI NON INFERIORI A 15 e**, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- il fornitore, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato speciale e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva e presentato altresì la documentazione richiesta dal disciplinare ai fini della stipula della presente convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il fornitore ha presentato il patto di integrità, firmato digitalmente per accettazione;
- il fornitore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il fornitore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il fornitore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

con D.G.R. n. 12/4 del 30.03.2023 e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione della convenzione;

- l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto della presente convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- la presente convenzione non è fonte di obbligazione per la CRC nei confronti del fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura (i.e. contratti), i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- resta espressamente inteso che la CRC non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle aziende sanitarie contraenti; parimenti, ciascuna amministrazione/azienda sanitaria contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- la presente convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato speciale e dei suoi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica di ciascuno sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente convenzione si intende per:

- **Atti di Gara:** il disciplinare, il capitolato speciale e relativi allegati concernenti la procedura aperta per l'affidamento della fornitura del Vaccino anti-pneumococco nella popolazione pediatrica 2026;
- **Aziende sanitarie:** le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono ordinativi di fornitura e presso le quali il fornitore si impegna a prestare la fornitura ed i servizi richiesti;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- **Convenzione:** il presente atto/contratto stipulato tra la CRC ed il/i fornitore/i aggiudicatario/i, che regola i termini della fornitura attivata dalle aziende sanitarie /amministrazioni contraenti attraverso gli ordinativi di fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultati aggiudicatari/idoneo e che conseguentemente sottoscrive la presente convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Aziende sanitarie impegnano il fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per la durata della fornitura indicata nello stesso ordinativo, impegnando il fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/> dedicato e gestito dalla CRC, contenente un'area riservata alle convenzioni;
- **Offerta:** l'offerta del fornitore presentata in gara per l'oggetto della fornitura di cui alla presente convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore pari al valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei beni/ servizi oggetto della presente convenzione e degli ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico e dai suoi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario e da tutti gli allegati al disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle convenzioni riportati sul Sito di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della convenzione/ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della la fornitura del Vaccino anti pneumococco nella popolazione pediatrica, occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, la presente convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura e delle successive richieste di fornitura, relative all'esecuzione della fornitura di cui al **lotto 1 VACCINO PNEUMOCOCCICO CONIUGATO PER INFANZIA CON SIEROTIPI NON INFERIORI A 15**
2. Con la sottoscrizione della convenzione, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle aziende sanitarie a fornire la fornitura definito dal presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e nell'offerta economica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile come definito all'art. 2, escluse le eventuali opzioni. L'esercizio dell'opzione è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. La CRC specificherà le modalità di attivazione di tali opzioni mediante apposite determinazioni.

Lotto	Importo max spendibile	Opzione 12 mesi	Opzione del 20%

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle aziende sanitarie sono descritti nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata della fornitura.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della convenzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della convenzione.
5. La presente convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la CRC e per le aziende sanitarie nei confronti del fornitore e costituisce le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle aziende sanitarie con l'emissione degli ordinativi di fornitura da intendersi come vincolante per le aziende stesse e per il fornitore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. L'utilizzo della convenzione comporta la registrazione delle aziende sanitarie al sito.
2. Le aziende sanitarie utilizzano la convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dai punti ordinanti ed inviati al fornitore tramite il sito. Negli ordinativi di fornitura sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'ordinativo; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. Il fornitore dovrà inoltre comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura alla centrale di committenza con le stesse modalità di cui sopra.
3. È a carico di ciascun fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la convenzione; qualora il fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la convenzione, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della convenzione stessa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, i singoli contratti di fornitura con le aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende sanitarie.
2. Gli ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il fornitore non può dare seguito ad ordinativi

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'ordinativo di fornitura.

3. Il fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alle aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'ordinativo di fornitura, anche solo in parte il fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle aziende sanitarie contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. In tale caso l'azienda sanitaria contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo secondo le modalità previste nel presente atto.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, la presente convenzione, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. La convenzione è estesa per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della CRC nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, pari al valore di aggiudicazione per singolo lotto.
3. Resta inteso che per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le aziende sanitarie contraenti possono aderire alla convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.
4. Gli ordinativi di fornitura emessi dalle singole aziende sanitarie contraenti avranno durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo stesso.
5. La CRC si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella convenzione medesimo.
6. La CRC si riserva di prorogare la convenzione per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale opzione è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
7. In casi eccezionali, l'ordinativo di fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella convenzione.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

8. La convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
9. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della convenzione o di ogni singolo ordinativo di fornitura, il fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO/FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna amministrazione/azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle aziende sanitarie contraenti, o, comunque, della CRC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
4. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CRC e le aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le aziende sanitarie stesse. Il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

6. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, come previsto nell'articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna amministrazione/azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura da essa emesso.
7. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione.
8. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle aziende sanitarie, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla CRC per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la CRC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre aziende sanitarie.
12. Inoltre, ogni azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della convenzione, a:

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto della convenzione, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale, e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali fornitori a cui è subentrato;
- c) eseguire gli ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- d) attenersi alle disposizioni emanate dal referente dell'amministrazione/azienda sanitaria per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il referente;
- e) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Azienda sanitaria contraente;
- f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende sanitarie contraenti, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- g) dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura;
- h) manlevare e tenere indenne la C.R.C., nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le forniture oggetto della convenzione;
- j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda sanitaria;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- k) essere consapevole che l'Azienda sanitaria si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla CRC di monitorare la conformità della prestazione delle forniture alle norme previste nella convenzione e negli ordinativi principali di fornitura;
 - m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - n) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal referente dell'azienda. A tal fine il fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - o) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - p) mantenere, nel corso della durata degli ordinativi di fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della CRC e/o delle aziende sanitarie contraenti.
2. Il fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun ordinativo di fornitura, si impegna a nominare un responsabile della fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'azienda sanitaria contraente come descritto nel capitolato speciale.
4. Il fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla CRC in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.
5. Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura emesso dalle singole aziende sanitarie, il fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del fornitore.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato speciale, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e le singole aziende sanitarie, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.

ARTICOLO 12 – VERIFICA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

1. Il fornitore si obbliga a consentire alla CRC ed alle aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'azienda sanitaria. La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della convenzione, del capitolato speciale dei suoi allegati e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del fornitore.
3. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'azienda sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal fornitore in sede di gara, i controlli saranno ripetuti, con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il fornitore interessato.
4. La CRC e le aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della convenzione e degli ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all'atto della consegna, l'azienda sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

ARTICOLO 13 - SERVIZI CONNESSI

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. Oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato speciale, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo/i richiesto/i per l'erogazione della fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato speciale, sono:
 - **Sistema di accesso dati su web informativo;**
 - **Servizio di Reportistica;**
 - **Sistema informativo.**

Il mancato rispetto dei termini prescritti nel Capitolato comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dall'azienda sanitaria contraente in forza degli ordinativi di fornitura emessi per l'affidamento della fornitura oggetto della presente convenzione sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nell'offerta economica di ciascun fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle aziende sanitarie contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall'esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo 15 "Revisione Prezzi" e nell'articolo 19 "Rinegoziazione".
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'azienda

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle aziende sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
7. La CRC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole aziende sanitarie.

ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI E IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI EQUIVALENTI

1. Per i farmaci oggetto di rinegoziazione AIFA:

eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;

eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara.

2. Per i prodotti appartenenti a tutte le altre classi terapeutiche:

l'attivazione del meccanismo di revisione avverrà qualora si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di forniture, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, per il calcolo si utilizzano i prezzi standard rilevati dall'ANAC o, qualora non disponibili, l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dell'industria – ATECO 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, pubblicato da ISTAT. La variazione è

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Il monitoraggio dell'indice avverrà con la seguente frequenza:

- al momento della stipula della convenzione;
- nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, il fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente alla CRC le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

3. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad un'ulteriore revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.
4. Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.
5. In ogni caso per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015.
6. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della stazione appaltante. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
7. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione ai nuovi ordinativi ed alle prestazioni degli ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

8. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite precedentemente alla data di approvazione della stessa.
9. In caso di cambio di regime del farmaco, da prezzo al pubblico a prezzo ex factory, considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando sul prezzo derivante dal nuovo regime, la percentuale di sconto offerta in gara.
10. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l'obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del medicinale equivalente con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge. In caso di rifiuto da parte del fornitore, la CRC e/o le aziende sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dalla convenzione e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c..
11. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 11, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 16 – ACQUISTO DI FORMULAZIONI O DOSAGGI AGGIUNTIVI

1. Durante il periodo di validità della convenzione, per i prodotti con copertura brevettuale, la CRC si riserva, su espressa e formale richiesta delle aziende sanitarie, la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario di ciascun lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal fornitore nel periodo di validità dell'appalto. In questo caso si sottolinea che le eventuali richieste di affiancamento saranno considerate temporanee nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di tali prodotti.
2. Si fa presente che l'inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell'eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto risultante dall'Allegato "Tabella Elenco Lotti" deve rimanere invariato.
3. Per i prodotti in questione dovrà essere applicata, sul prezzo massimo di cessione al SSN, la medesima percentuale di sconto offerta in gara per il lotto di riferimento. Se in convenzione sono

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

presenti percentuali di sconto diverse a seconda dei diversi prodotti del lotto, si applicherà la percentuale di sconto più favorevole per le aziende sanitarie contraenti.

ARTICOLO 17 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

1. Qualora il fornitore, durante la durata della convenzione ovvero degli ordinativi di fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla CRC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.
2. Il fornitore dovrà inviare alla CRC la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla C.R.C.

ARTICOLO 18 – VARIAZIONE CANALE DISTRIBUTIVO

1. Nel caso in cui durante il periodo di validità della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura l'AIFA dovesse aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali, che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, il fornitore dovrà garantire la fornitura, ovvero gli ordini provenienti dalle aziende sanitarie regionali senza oneri aggiuntivi e fino alla scadenza naturale della convenzione e dell'ordinativo stesso.

ARTICOLO 19 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. Il fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla CRC il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La CRC valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla stazione appaltante.
6. Il Fornitore deve informare la CRC non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della CRC e delle aziende sanitarie contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la convenzione e/o gli ordinativi di fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la convenzione e gli ordinativi di fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

ARTICOLO 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'amministrazione/azienda sanitaria contraente in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti sono effettuati ai sensi di legge.
4. Ciascuna fattura emessa dal fornitore, intestata all'amministrazione/azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013; resta salva la facoltà per l'azienda sanitaria contraente di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ai fini della validazione della fornitura consegnata in ciascun periodo di riferimento, in sede di fatturazione il fornitore dovrà trasmettere al DEC dell'azienda sanitaria, per la definitiva autorizzazione, un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio della fornitura erogata. La validazione del report da parte del DEC è condizione necessaria per l'emissione della fattura.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'azienda sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'azienda sanitaria contraente di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, intestato al fornitore e comunicato dallo stesso alla CRC precedentemente la stipula del presente Atto.
8. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della C.R.C., i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
10. L'azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o la convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle aziende sanitarie e/o dalla C.R.C., con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla CRC e/o dalle Aziende sanitarie.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente convenzione e degli ordinativi di fornitura.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Il conto corrente di cui al precedente comma 5 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il fornitore si obbliga a comunicare alla CRC e alle aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura inerenti alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente convenzione e gli ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla azienda sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'azienda stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla C.R.C.
7. L'azienda sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il fornitore si obbliga a trasmettere alla CRC ed alla azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della CRC e dell'azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
10. Sono dovuti dal fornitore i danni subiti dall'azienda sanitaria in seguito alla risoluzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'azienda sanitaria può trattenere qualunque somma maturata a credito del fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente convenzione, la stessa si intende risolta di diritto per il fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 – PENALI

1. La CRC e le aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del fornitore, nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella convenzione, nel Capitolato speciale e nella restante documentazione di gara non imputabili all'azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la CRC e le aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Le penalità minime che la CRC e le aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Inadempienze	Penali
Ritardo sulle consegne rispetto ai tempi previsti per la consegna ordinaria e/o urgente non imputabile alla azienda sanitaria, oppure mancata consegna parziale o totale dei prodotti non dovuta a cause di forza maggiore	1 ‰ del corrispettivo della fornitura (quota parte dei quantitativi in ritardo) oggetto dell'inadempimento, salvo diversi accordi con l'Azienda sanitaria per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei tempi previsti per l'invio della documentazione richiesta per la pubblicazione su web nella sezione relativa alle convenzioni	1 ‰ (uno per mille) del valore della convenzione, fino ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro/giorno per ogni giorno di ritardo
Mancata disponibilità del "Servizio informativo", non imputabile a forza maggiore, rispetto al termine stabilito nel Capitolato tecnico	0,5 ‰ calcolato sull'ammontare mensile dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno lavorativo di indisponibilità
Ritardo nella trasmissione alle Aziende sanitarie della reportistica, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate	0,5 ‰ calcolato sull'ammontare mensile dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Irreperibilità del referente individuato dal fornitore	0,5 ‰ sull'ammontare mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni irreperibilità
Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione dei servizi e delle forniture ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica.	Tra il 0,5 ‰ e l'1,5 ‰ calcolato sull'ammontare mensile dell'ordinativo di fornitura, (in base alla gravità dell'inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabili all'azienda sanitaria ovvero a forza maggiore di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le aziende sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato.
5. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'azienda sanitaria ovvero a forza maggiore e senza che il fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per le aziende sanitarie di risolvere l'ordinativo di fornitura e la CRC risolvere la convenzione, laddove si verifichino le condizioni riportate nell'art. 26 "Risoluzione e clausola risolutiva espressa". Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della convenzione: in tal caso la CRC e/o le aziende sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la convenzione e/o l'ordinativo di fornitura.
6. Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le aziende sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali/vaccini sul libero mercato.
7. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 24/2023 la CRC e/o le Aziende sanitarie si riservano di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
8. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non accettazione, al trascorrere del 20 giorno, l'azienda sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
9. Nel caso di messa fuori produzione il fornitore deve comunicare tempestivamente e con riferimenti puntuali, tale circostanza alla CRC e alle singole aziende sanitarie, indicando in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del prodotto originariamente offerto e specificare la data di decorrenza della fornitura di tale prodotto. Le aziende sanitarie potranno, nel frattempo, procedere all'approvvigionamento sul libero mercato per pari quantità ordinata. In caso di mancata messa a disposizione di un prodotto sostitutivo entro **1 mese** dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto, le aziende sanitarie avranno la facoltà di

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

risolvere l'ordinativo di fornitura per quel prodotto, laddove si verifichino le condizioni riportate nell'art. 26 "Risoluzione e clausola risolutiva espressa".

10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al fornitore dall'azienda sanitaria contraente o dalla CRC; il fornitore dovrà comunicare per iscritto e a mezzo PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'azienda sanitaria contraente o dalla CRC, che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole aziende sanitarie e/o della CRC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
13. È fatta salva la facoltà per le aziende sanitarie di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
14. Le aziende sanitarie potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
15. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
16. In ogni caso ciascuna singola amministrazione/azienda sanitaria contraente potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura; mentre la CRC potrà applicare penali sino a concorrenza della misura

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

17. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o della convenzione per grave ritardo. In tal caso la CRC e/o l'azienda sanitaria contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della CRC e delle aziende sanitarie una garanzia fideiussoria, indicata nella misura del **5%** da calcolare sull'importo di aggiudicazione, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della C.R.C.. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della presente convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CRC e le aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della CRC e delle aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le aziende sanitarie

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

contraenti trasmettono alla CRC a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. Lo svincolo è automatico. A tal fine i fornitori trasmettono all'istituto garante adeguata documentazione in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CRC.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole aziende sanitarie contraenti e/o la CRC hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'ordinativo di fornitura e/o la convenzione.

ARTICOLO 25 - RISERVATEZZA

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. Il fornitore può citare i termini essenziali della convenzione o nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla CRC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la C.R.C., nonché le aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

7. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente convenzione, le aziende sanitarie contraenti e/o la CRC potranno risolvere l'ordinativo di fornitura e/o la convenzione con il fornitore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'azienda sanitaria contraente e/o dalla C.R.C., per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo ordinativo di fornitura e/o la convenzione con il fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. 36/2023, l'azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ovvero, la violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del suddetto patto di integrità a secondo la gravità della violazione rilevata, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la C.R.C., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la convenzione nei seguenti casi:
- nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) aziende sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente convenzione, da parte delle aziende sanitarie;
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente convenzione;
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, di cui all'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie /amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. La risoluzione della convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura di competenza a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della stessa convenzione. In tal caso il fornitore interessato si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle aziende sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della convenzione e/o del/degli ordinativo/i di fornitura, la CRC e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'azienda sanitaria contraente e/o della CRC al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la convenzione e/o l'ordinativo di fornitura. In tal caso la CRC e/o le aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la convenzione e/o l'ordinativo di fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli ordinativi di fornitura, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 27- RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende sanitarie contraenti e/o la CRC per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli ordinativi di fornitura e/o dalla convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- ii. qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i;
3. Si conviene altresì che le singole aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'azienda sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa amministrazione/azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. In caso di recesso di cui ai precedenti commi il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
6. L'azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le aziende sanitarie contraenti.
8. Qualora la CRC receda dalla convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni/aziende sanitarie, che potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 28 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto delle aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare alle aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura.
3. Il fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della CRC che delle aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 29 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione e i singoli ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 31 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della CRC e/o delle aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime aziende sanitarie contraenti.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Le aziende sanitarie contraenti e/o la CRC si impegnano ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce alle medesime aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Con la stipula del presente atto il fornitore _____ individua nella Dott.ssa _____ il Responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, il quale è referente nei confronti della C.R.C., nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefono _____, indirizzo e-mail _____, PEC _____.
3. Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CRC nonché a ciascuna azienda sanitaria contraente.

ARTICOLO 33 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e degli ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La C.R.C., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle aziende sanitarie contraenti.

4. Con la sottoscrizione della convenzione il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le aziende sanitarie contraenti, aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla C.R.C., da parte del fornitore e/o delle singole aziende sanitarie, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto della presente convenzione, il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Il fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

9. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

ARTICOLO 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla convenzione ed agli ordinativi di fornitura, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

ARTICOLO 35 - SPESE AMMINISTRATIVE

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente convenzione e dei singoli ordinativi con le aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole aziende sanitarie.

ARTICOLO 36 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la CRC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente e economicamente possibile.

ARTICOLO 37 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e la C.R.C., è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e le aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 38 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti alla presente convenzione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un ordinativo di fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA FINALE

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente convenzione; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la CRC

Per il fornitore
